

Comune di Livorno



Comune di Collesalveti



Comune di Capraia Isola



**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DELLA ZONA LIVORNESE
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE**

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA ZONA LIVORNESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge

TRA I COMUNI DI

Collesalvetti, rappresentato dal Sindaco Adelio Antolini;

Capraia-Isola, rappresentato dal Sindaco Maria Ida Bessi;

Livorno, rappresentato dal Sindaco Luca Salvetti;

VISTI E RICHIAMATI

Il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 30 disciplinante la costituzione di forme associative tra enti locali mediante Convenzione.

Il D.L. del 31 maggio 2010 n.78, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010 "Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria", con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui quelle inerenti alla gestione del sistema locale dei servizi sociali, e le relative modalità di esercizio.

La L.R. n. 68 del 27 dicembre 2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'esercizio associato di funzioni fondamentali di cui al Titolo III capo IV e all'art. 56 che prevede che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali sia disciplinato dalla legislazione di settore.

La L.R. n. 40 del 14 febbraio 2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale".

La L.R. n. 41 del 14 febbraio 2005 "Sistema integrato di servizi e interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

La Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art.30 del TUEL, per il triennio 2016-2018 - e prorogata al 31/12/2020 con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci Zona Livornese n.4 del 17/06/2020 - disciplinante la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali dei comuni della zona.

PREMESSO

Che i comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola, ricompresi nell'ambito territoriale della Zona Distretto Livornese, svolgono dal 2005 le funzioni e i servizi del sistema locale dei servizi sociali, attualmente mediante convenzione sottoscritta per il triennio 2016-2018 e prorogata al 31/12/2020.

Che in forza dell'art. 54 c.2 della L.R. n. 68/2011, il Comune di Capraia Isola per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ed in deroga alle disposizioni generali della stessa legge, non è obbligato a partecipare all'aggregazione di comuni finalizzata al raggiungimento della dimensione territoriale adeguata di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Che l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali nell'ambito zonale di riferimento è condizione per promuovere l'esigibilità di livelli di assistenza appropriati, uniformi ed omogenei sul territorio dei comuni interessati nonché la sostenibilità del relativo sistema d'offerta in funzione dell'estensione dei diritti di cittadinanza sociale della comunità territoriale locale.

Che è volontà condivisa dai comuni della Zona Distretto Livornese continuare a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali del sistema locale dei servizi sociali e la gestione delle relative attività in forma associata, promuovendone il governo unitario e la più alta integrazione con gli interventi e le attività socio sanitarie e sanitarie territoriali di competenza del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e con le modalità di cui all'art.70 bis della richiamata L.R. 40/2005.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA'

1. I Comuni di Livorno, Collesalveti e Capraia Isola (d'ora in poi comuni firmatari) stipulano la presente convenzione al fine di promuovere il consolidamento, lo sviluppo e la sostenibilità del sistema locale dei servizi sociali e l'omogeneità, uniformità e appropriatezza dei relativi livelli di assistenza e cittadinanza sociale nell'ambito territoriale della Zona Distretto Livornese, come definita ai sensi dall'art.64 della L.R. 40/2005.

2. Per il conseguimento della finalità generale di cui al comma 1 costituiscono finalità specifiche della presente Convenzione:

- a) la rispondenza della programmazione degli obiettivi di servizio ai bisogni del territorio;
- b) la piena integrazione organizzativa del sistema d'offerta dei servizi e interventi sociali di competenza dei comuni firmatari e l'esercizio in forma coordinata ed unitaria di tutte le connesse funzioni amministrative;
- c) la disciplina unitaria ed equa del sistema di accesso e dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi e interventi sociali;
- d) il miglioramento degli standard di qualità e appropriatezza dei servizi e delle prestazioni attivabili nell'ambito dei percorsi assistenziali individuali, con particolare riferimento all'omogeneità delle opportunità di accesso, all'uniformità degli standard di qualità dell'offerta e al grado di efficacia delle risposte;
- e) la realizzazione di economie di scala e la promozione di soluzioni organizzative e gestionali innovative;
- f) Il monitoraggio costante dei risultati degli interventi effettuati ed il controllo della relativa spesa.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra i comuni firmatari per l'esercizio in forma associata, nell'ambito territoriale della Zona Distretto Livornese, delle funzioni amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione operativa unitaria della totalità degli interventi del sistema locale dei servizi sociali di cui sono titolari ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, come individuati al successivo art.3.

2. La presente Convenzione, con riferimento agli interventi e servizi di cui al c.1, disciplina in particolare le modalità di esercizio in forma coordinata, associata ed unitaria delle sotto indicate funzioni:

- a) indirizzo, pianificazione strategica e programmazione attuativa pluriennale ed annuale degli obiettivi di servizio, ivi incluse le attività di valutazione, monitoraggio e controllo degli interventi programmati e della relativa spesa;
- b) organizzazione e regolazione del sistema locale dei servizi ed interventi sociali, con particolare riferimento alla definizione dei relativi percorsi assistenziali e dei criteri di accesso e compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni sociali;
- c) progettazione e gestione unitaria dei servizi e delle attività di assistenza ed erogazione delle relative prestazioni.

ART. 3 – INTERVENTI E SERVIZI OGGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA

1. I Comuni firmatari assicurano secondo le modalità definite dalla presente convenzione - in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.68/2011 - l'esercizio coordinato ed associato delle funzioni e la gestione unitaria degli interventi del sistema locale dei servizi sociali dei comuni della Zona Distretto Livornese rivolti agli aventi diritto residenti e/o presenti sul relativo territorio .

2. I Comuni firmatari garantiscono in particolare l'esercizio associato delle funzioni in materia socio-assistenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della L.R. 41/2005 e di seguito indicate:

- a. definizione del percorso assistenziale personalizzato di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/2005;
 - b. definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni socio assistenziali;
 - c. erogazione delle prestazioni socio assistenziali;
 - d. progettazione e gestione degli interventi e dei servizi di cui al Capo I del Titolo V della richiamata L.R. 41/2005 relativi alle politiche sociali integrate ed in particolare:
 - d.1 politiche per le famiglie
 - d.2 politiche per i minori
 - d.3 politiche per gli anziani
-

- d.4 politiche per le persone disabili
 - d.5 politiche per gli immigrati
 - d. 6 politiche per i nomadi
 - d. 7 politiche per le persone a rischio di esclusione sociale
 - d.8 politiche per il contrasto della violenza contro le donne, minori ed in ambito familiare;
 - e. Interventi e servizi di cui alla L. 33/2017 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali) e alla L. 26/2019 (Conversione con modifiche della D.L 4/2019 istitutivo del Reddito e della Pensione di cittadinanza).
 - f. determinazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 216/2010 (costi e fabbisogni standard) ed eventuale determinazione dei livelli delle prestazioni ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati da Stato e Regioni.
3. Le funzioni indicate al comma 1 rappresentano il nucleo costitutivo del sistema locale dei servizi sociali del territorio della Zona Distretto Livornese; le risorse impiegate per coprire i costi, come risultanti a consuntivo annuale, determinano la proposta di dotazione finanziaria iniziale dell'esercizio successivo.

ART. 4 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata triennale, a far data dalla sottoscrizione, ed è rinnovabile per un ulteriore ed uguale periodo di tempo, previa adozione di apposito atto dei competenti consigli comunali.
2. La presente Convenzione opera in continuità con la convenzione disciplinante la gestione associata degli interventi e servizi sociali della Zona Livornese come da ultimo rinnovata e prorogata fino al 31/12/2020.

ART. 5 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GESTIONALI MEDIANTE DELEGA

1. I comuni firmatari, per l'attuazione di quanto disciplinato dalla presente Convenzione, individuano nel Comune Capofila di Livorno l'ente responsabile della gestione unitaria mediante delega degli interventi del sistema locale dei servizi sociali di cui al precedente art. 3 dei comuni della Zona Distretto Livornese.
2. Il delegato Comune Capofila di Livorno assicura la gestione unitaria degli interventi del sistema locale dei servizi sociali sopra richiamato e tutte le funzioni e responsabilità gestionali delle attività con i propri competenti uffici.
3. I comuni firmatari esercitano in forma associata, coordinata e collegiale, con le modalità di cui al successivo art.6, le funzioni istituzionali di indirizzo politico, programmazione, valutazione e controllo del sistema locale dei servizi sociali.

ART. 6 CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI

1. I comuni firmatari individuano nella Conferenza Zonale dei Sindaci, istituita ai sensi dell'art. 34 della L.R. n.41/2005, l'organo comune titolare delle funzioni istituzionali di governo (indirizzo, programmazione e controllo) della gestione associata come indicate all'art.3. La conferenza è costituita dai sindaci dei singoli comuni della Zona Distretto Livornese e/o dagli assessori competenti per materia da questi permanentemente delegati.
2. Competono alla Conferenza Zonale dei Sindaci, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 41/2005, lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali:
 - a. il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di competenza dei comuni come previste dall'art. 11 c.2) della L.R. n. 41/2005;
 - b. la programmazione del sistema locale dei servizi sociali del territorio della Zona Livornese e le altre funzioni previste dalla normativa regionale;
 - c. l'adozione del Piano di Inclusione Zonale (PIZ) di cui all'art.29 della L.R. n.41/2005 e i relativi aggiornamenti annuali.
 - d. l'analisi dei risultati delle azioni programmate e del relativo impatto sullo stato di salute della comunità locale;
 - e. l'approvazione del rendiconto annuale della gestione associata;
 - f. l'approvazione di ogni progetto e/o programma di intervento che comporti nuovi impegni finanziari a carico dei Comuni associati e/o integrazioni e modifiche della programmazione del PIZ;
 - g. la proposta dello Schema di Regolamento Unico per la disciplina dell'accesso alle prestazioni del sistema locale dei servizi sociali, di cui all'art.36 bis della L.R. 41/2005, da sottoporre per l'adozione ai competenti consigli comunali;
 - h. la gestione dei processi partecipativi relativi al sistema locale dei servizi sociali zonali.
3. La Conferenza Zonale dei Sindaci, come previsto dalla D.G.R. n. 573/2017 aggiornata con D.G.R. 1339/2019,

esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sociali approvando il Piano di Inclusione Zonale (PIZ) tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione.

4. Il PIZ quale strumento di programmazione nell'ambito zonale in particolare definisce:

- a) i servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;
- b) i servizi e le misure per favorire la permanenza a domicilio;
- c) i servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;
- d) i servizi a carattere residenziale per le fragilità;
- e) le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale;
- f) le modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello nazionale e regionale.
- g) l'integrazione con i servizi e gli ambiti di attività relativi alle politiche abitative, ai trasporti, all'educazione, all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro, alle attività culturali, ambientali ed urbanistiche, allo sport e al tempo libero, alla ricerca e si coordina con i relativi strumenti attuativi.
- h) le attività da perseguire tramite le reti del sistema sociale territoriale e gli obiettivi di servizio.

6. Il PIZ ed il suo aggiornamento annuale, corredati della relativa previsione economico-finanziaria annuale e pluriennale, costituiscono atti fondamentali della Conferenza Zonale dei Sindaci quali strumenti di programmazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali e di governo dell'esercizio associato.

7. Compete altresì alla Conferenza Zonale dei Sindaci promuovere la necessaria integrazione tra gli interventi del sistema locale dei servizi sociali oggetto della presente convenzione e le attività di assistenza socio sanitaria e sanitaria territoriale di competenza del Sistema Sanitario Regionale (SSR) disciplinando, nelle forme e con le modalità disposte dalla L.R. n.40/2005, i rapporti con la Azienda Usl Toscana Nord Ovest per l'esercizio delle funzioni e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria dell'ambito territoriale zonale previste dalla legge e dagli atti di programmazione regionale.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI

1. La Conferenza Zonale dei Sindaci delibera, ai sensi del dell'art. 34 c. 2 della L.R. n.41/2005, con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti alla seduta che rappresentino – con riferimento ai dati ISTAT dell'ultimo censimento generale – la maggioranza della popolazione dei comuni della zona distretto.

2. Le sedute della Conferenza Zonale dei Sindaci sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti nonché il rappresentante del delegato comune capofila, che la presiede di diritto.

3. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e la rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale.

4. Le funzioni di segretario della Conferenza Zonale dei Sindaci, come previsto dall'art. 34 c. 7 della L.R. 41/2005, sono attribuite al dirigente/funziionario del comune capofila. Il segretario svolge compiti di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della Conferenza e del Presidente, partecipa alle riunioni della conferenza e ne redige i verbali, cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo preposto nonché la partecipazione delle stesse ai comuni.

4. Il segretario, per l'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dalla segreteria amministrativa costituita presso il comune capofila.

ART 8 ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI

1. L'esercizio associato delle funzioni oggetto della presente convenzione viene svolto, ai sensi di quanto previsto dall'art Art 36 bis L.R. 41/2005 e dall'art. 22 Titolo III della L.R.T. 68/2011, attraverso delega della funzione al Comune Capofila di Livorno presso il quale opera la struttura amministrativa competente.

2. La disciplina dell'accesso alle prestazioni attinenti all'esercizio associato di cui all'art.3, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato art 36 bis L.R. 41/2015, è adottata con regolamenti unitari elaborati sulla base della proposta approvata dalla Conferenza di Zona e approvati dai singoli comuni nelle forme di legge.

3. Il Comune Capofila di Livorno, come previsto dall'art. 22 della L.R. 68/2011, adotta i provvedimenti amministrativi attinenti l'esercizio delle funzioni di cui trattasi compresi gli atti di gestione.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 3, nel caso di funzioni/servizi /lavori svolti nel proprio territorio, garantiscono il supporto e l'accesso agli uffici competenti necessari all'esecuzione del contratto.

5. Presso ogni comune sono garantiti ai cittadini e alle imprese i servizi di informazione, ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano; tali servizi, attuati direttamente dai comuni, non comportano compiti istruttori o decisori di competenza della gestione associata.

ART.9 DISCIPLINA UNITARIA DEL SISTEMA DI ACCESSO

1. I criteri e le modalità di accesso e compartecipazione dell'utenza ai servizi oggetto della gestione associata della presente Convenzione sono disciplinati, come previsto dall'art.36 bis c.4 della L.R.41/2005 e come indicato all'art.6 c.2, in modo unitario nel Regolamento Unico di accesso di cui alla bozza proposta dalla Conferenza di Zona e approvata nelle forme di legge dai competenti Consigli Comunali.
2. Le eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Regolamento Unico sono deliberati dalla Conferenza di Zona e sottoposti per la nuova adozione ai competenti Consigli Comunali.
3. La compartecipazione dell'utenza ai costi delle prestazioni costituisce quota parte delle risorse finanziarie rese disponibili dai comuni di residenza anagrafica dei medesimi cittadini/utenti e concorre alla determinazione delle quote associative poste a carico degli stessi Comuni firmatari, di cui all'art. 11;
5. L'entità della compartecipazione dell'utenza, le soglie di agevolazione e di accesso ai servizi oggetto della gestione associata sono determinate e aggiornate nel dettaglio, in attuazione di quanto disciplinato nel Regolamento Unico di accesso e su proposta della Conferenza di Zona, dal delegato Comune capofila di Livorno.

ART.10 COORDINATORE SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE UNICO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 41/2005 è istituito, di intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Toscana Nord Ovest, il coordinatore sociale di Zona Distretto - individuato tra le professionalità sociali presenti nella zona – per lo svolgimento dei compiti relativi all'accesso al sistema integrato come disciplinato dai c.1 e 4 dell'art. 7 della medesima L.R.41/2005.
2. Il coordinatore sociale è responsabile dell'attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale, coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi e fa parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 64.2, comma 2 d), della L.R. 40/2005.
3. Il coordinatore sociale garantisce l'attivazione di percorsi assistenziali omogenei, appropriati e sostenibili e il coordinamento operativo e professionale unitario delle attività di assistenza sociale di base della Zona Distretto
4. Il Servizio Sociale di base dei comuni firmatari è unico, è responsabile dell'accesso informato e consapevole al sistema locale dei servizi sociali e dell'appropriatezza dei relativi percorsi assistenziali ed assicura l'erogazione delle seguenti prestazioni di assistenza di base:
 - a. Segretariato Sociale per la prima accoglienza e l'orientamento della domanda;
 - b. Valutazione del bisogno e presa in carico della condizione di disagio mediante la predisposizione e il monitoraggio del conseguente progetto personalizzato di assistenza (PAP);
 - c. Pronto intervento nelle situazioni di bisogno che rivestono carattere di emergenza e urgenza.
5. L'attività di presa in carico è organizzata per le aree di intervento, omogenee e corrispondenti ai diversi percorsi assistenziali in relazione alla tipologia di bisogno sociale dell'utenza, di seguito definite:
 - a. contrasto povertà
 - b. tutela dei minori
 - c. integrazione sociale della disabilità e della ridotta autonomia
 - d. sostegno della popolazione anziana
6. E' garantito, nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, il raccordo con la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della L.R. 40/2005.

ART. 11 - RAPPORTI FINANZIARI E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

- 1.I Comuni firmatari concorrono a finanziare il sistema locale dei servizi sociali oggetto della presente convenzione mediante:
 - a. la totalità delle risorse derivanti dal Fondo Sociale Regionale Ordinario destinato alla Zona, come alimentato dal Fondo Nazionale Politiche Sociali e dal Fondo regionale di assistenza sociale;
 - b. i contributi statali e regionali derivanti dai medesimi Fondi o comunque finalizzati alla realizzazione di progetti e interventi previsti dalla programmazione sociale zonale;
 - c. I proventi derivanti dalla compartecipazione degli utenti alle prestazioni e ai servizi oggetto della presente convenzione;
 - d. gli eventuali contributi regionali incentivanti la gestione in forma associata assegnati alla Zona ai sensi dell'art.36 bis LR 41/2005;
 - e. le quote associative derivanti da risorse proprie dei bilanci dei singoli comuni firmatari destinate dagli stessi alla copertura di costi imputabili alla gestione associata oggetto della presente convenzione.
-

2. Le quote associative di cui al comma 1 e) sono determinate annualmente sulla base delle risorse complessivamente impiegate a pre-consuntivo e del fabbisogno zonale per l'esercizio successivo a quello in corso risultanti dagli atti di programmazione degli interventi e dei servizi oggetto di gestione associata e sono ripartite e poste a carico dei singoli Comuni tenendo conto dei seguenti criteri e proporzionalmente ai relativi parametri:
 - a. dimensioni demografiche, così come risultanti dalla percentuale di residenti;
 - b. effettivi consumi della popolazione, così come condizionati dall'indice di rischio sociale relativo ad ogni singolo territorio comunale ed indicati dalla percentuale di assorbimento della spesa per comune risultante dal pre-consuntivo della gestione associata relativo all'esercizio precedente a quello di riferimento (parametro correttivo).
3. Le risorse derivanti dalla compartecipazione degli utenti residenti nei singoli Comuni e quelle destinate a coprire i costi imputabili al personale dipendente eventualmente comandato o comunque assegnato alla gestione associata dai medesimi Comuni concorrono alla quantificazione della quota associativa resa disponibile da ciascun Comune.
4. Gli importi delle quote associative a carico dei singoli Comuni sono approvati dalla Conferenza di Zona entro il 30 settembre di ogni anno in sede di aggiornamento annuale del PIZ.
5. Ai fini della determinazione delle quote associative il Piano-programma di aggiornamento annuale del PIZ, corredato dal Piano economico-finanziario della gestione associata per l'esercizio successivo a quello in corso, dal pre-consuntivo della precedente gestione associata e dalla relativa relazione illustrativa, è sottoposto per l'approvazione alla Conferenza di Zona entro e non oltre il 30 novembre con l'indicazione dell'importo delle quote associative di competenza di ogni Comune.
6. Il Piano-programma di cui al c. 5 è trasmesso ai Comuni firmatari per gli adempimenti connessi alla formazione dei rispettivi Bilanci di previsione;

ART. 12 TRASFERIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

- 1 I Comuni associati impegnano sul proprio bilancio in favore del Comune Capofila di Livorno la quota associativa dovuta a copertura dei costi della gestione associata per l'esercizio in corso al netto della quota-parte di risorse destinata a coprire la spesa imputabile al personale dipendente eventualmente comandato o comunque assegnato alla gestione associata
2. I comuni associati provvedono a liquidare al Comune Capofila di Livorno le risorse dovute a titolo di quota associativa di cui al c. 1 con le seguenti modalità:
 - a. Il 70% all'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro e non oltre il 31 marzo;
 - b. Il restante 30% contestualmente alle operazioni di ri-equilibrio di bilancio dei Comuni firmatari (31 luglio) e comunque entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 13 - RECESSO

1. I singoli Comuni firmatari hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione con preavviso di almeno 3 mesi dal quale risultino le motivazioni sottese alla decisione, nei seguenti casi:
 - a. comprovate e reiterate gravi inadempienze degli obblighi e degli impegni assunti da parte di uno o più degli altri firmatari;
 - b. modifiche della zonizzazione di cui alla L.R. 40/2005;
 - c. ragioni di rilevante interesse pubblico.
 2. Il recesso del Comune capofila di Livorno determina il venir meno dell'esercizio associato e lo scioglimento del vincolo associativo di cui alla presente Convenzione con le modalità di cui al successivo art. 14.
 3. In caso di recesso di un Comune diverso dal Comune Capofila dalla presente convenzione è facoltà degli altri comuni associati stabilire se dare continuità all'esercizio associato o procedere allo scioglimento consensuale del vincolo associativo di cui all'art. 14.
 4. Gli enti firmatari, qualora in caso di recesso di un comune diverso dal Comune capofila non si proceda allo scioglimento consensuale del vincolo associativo, provvedono nei tre mesi successivi al preavviso di cui al comma 1 per regolare le modalità di successione e subentro nei rapporti giuridici ed economico finanziari facenti capo all'ente recedente.
 5. Il preavviso di cui al comma 4 è approvato dalla Conferenza di Zona dei Sindaci previa acquisizione del parere dei Consigli Comunali degli enti firmatari. Nelle more dell'approvazione l'ente recedente rimane obbligato agli impegni assunti per la gestione ordinaria degli interventi e servizi oggetto della presente Convenzione e alla corresponsione del 30% della propria quota residua di partecipazione ad eventuali spese pluriennali in corso di ammortamento.
-

ART. 14 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

1. Per l'eventuale scioglimento consensuale del vincolo associativo e la conseguente risoluzione della presente Convenzione prima della scadenza naturale, e comunque in caso di recesso unilaterale del Comune capofila, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 c.8 della L.R. n.68/2011 ai fini della preliminare disciplina degli effetti finanziari dello scioglimento e delle modalità di successione e subentro dei singoli Comuni nei conseguenti rapporti attivi e passivi.
2. La risoluzione del vincolo associativo ha effetto successivamente all'approvazione da parte dei Consigli Comunali degli enti firmatari degli atti disciplinanti lo scioglimento e le modalità di successione e subentro nei conseguenti rapporti attivi e passivi.

ART. 15 CONTROVERSIE

1. Ciascuno dei Comuni firmatari può rilevare eventuali irregolarità o inadempienze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione mediante contestazione in forma scritta all'ente risultato inadempiente portata contestualmente a conoscenza di tutti i comuni firmatari;
2. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti firmatari a seguito di inadempienze o inosservanze degli obblighi derivanti della presente Convenzione debitamente contestate è demandata al Foro competente, individuato nel Tribunale di Livorno.

ART. 16 ESENZIONI E STIPULA

1. La presente convenzione è esente da Bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e registrabile in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
2. La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica.
3. L'originale della presente convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dai contraenti

Firmato digitalmente

PER IL COMUNE DI LIVORNO LUCA SALVETTI

PER IL COMUNE DI COLLESALVETTI ADELIO ANTOLINI

PER IL COMUNE DI CAPRAIA-ISOLA MARIA IDA BESSI
